

## PARTE SECONDA

**Atti regionali**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2021, n. 11

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2021 dell'Ordinanza 1/2021**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** l'Ordinanza n.1/2021 con la quale sino al 15 gennaio 2021:

*«Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;*

*Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell'ambito dell'alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l'attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza della presente ordinanza;*

*Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;*

*Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma [www.studioinpuglia.regione.puglia.it](http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.»*

**CONSIDERATO** che il decreto legge deliberato il 4 gennaio 2021 e pubblicato il 5 gennaio 2021, con particolare riferimento all'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, contiene la previsione della ripresa dell'attività in presenza sino al 16 gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che nelle more dell'imminente emanazione del nuovo DPCM e della correlata collocazione della Regione Puglia in una delle aree di rischio ivi previste, è necessario allineare la scadenza temporale dell'Ordinanza regionale 1/2021 alla scadenza temporale delle previsioni del citato DL 1/2021, prevedendo una proroga delle disposizioni regionali ivi contenute, sino al 16 gennaio 2021;

**CONSIDERATO** che detta proroga consente all'Amministrazione regionale di assumere in ogni caso una eventuale ulteriore decisione, a partire dal prossimo 18 gennaio, non solo sulla base delle previsioni dell'emanando DPCM, ma anche sulla base dei rapporti informativi e del rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese alla data del 16 gennaio 2021, nonché sulla base delle risultanze dell'istruttoria ancora in corso da parte del competente Dipartimento della Salute;

**RICHIAMATO** integralmente tutto quanto visto e considerato nell'Ordinanza 1/2021;

**RAVVISATA**, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale su richiamata,

Sentiti l'Assessore all'Istruzione e l'Assessore alla Salute,

### **EMANA**

la seguente ordinanza

Le disposizioni contenute nell'Ordinanza regionale 1/2021 sono prorogate sino al 16 gennaio 2021.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**Bari, addì 13 gennaio 2021**

**Michele Emiliano**